

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Aprile 2012

Approfondimento su: Modello Eas, entro lunedì 2 aprile occorre provvedere all'invio.

Dom. 15 (termine prorogato a lun. 16)

Iva

Fattura differita

Scade oggi il termine per l'emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Lun. 16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti : Versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Enpals Versamento

Notiziario Fitel

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Lun. 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Bilancio

Le associazioni con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono redigere un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'organizzazione.

Lun. 30

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

MODELLO EAS: ENTRO LUNEDÌ 2 APRILE OCCORRE PROVVEDERE ALL'INVIO.

Gli enti non commerciali hanno ancora pochi giorni di tempo per presentare la nuova comunicazione, necessaria al mantenimento del diritto alle agevolazioni fiscali

Entro il 2 aprile, infatti, quelle che devono segnalare le novità presenti nel 2011 rispetto alle notizie rilevanti ai fini fiscali riportate nella precedente comunicazione, sono tenute a ricompilare e trasmettere nuovamente il [modello Eas](#). Il termine quest'anno slitta di due giorni, poiché la scadenza fissata per il 31 marzo cade di sabato.

Gli enti associativi interessati potranno segnalare le variazioni utilizzando i canali telematici messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Se si tratta di variazioni di dati poco significative (vedi [Istruzioni per la compilazione](#)), la trasmissione del modello non va effettuata.

La prossima scadenza vale anche per i nuovi enti non commerciali, nello specifico, quelli nati da due mesi, o meglio, da 60 giorni (la comunicazione, infatti, va inoltrata per via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'organismo).

Si ricorda, infine, che il modello va ripresentato anche se si perdono i requisiti qualificanti, compilando l'apposita sezione; in questo caso, l'adempimento va effettuato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la circostanza.

Il Modello Eas è indispensabile per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da presentare da parte degli enti no profit, ai sensi dell'articolo 30 del Dl 185/2008. La sua trasmissione serve a tutelare le forme associazionistiche incentivate e, al contempo, a contrastare l'uso improprio dello sconto d'imposta. La mancata presentazione del modello Eas comporta la perdita dei benefici fiscali.

Il modello, disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia, consente agli organismi di tipo

associativo non commerciali di usufruire di un regime fiscale agevolato, vale a dire la non imponibilità dei corrispettivi, dei contributi e delle quote di cui all'articolo 148 del Tuir (ai fini delle imposte sui redditi) e dell'articolo 4 del Dpr 633/1972 (ai fini Iva).

Presupposto per l'applicazione di tali disposizioni è la qualificazione dell'associazione come ente non commerciale, motivo per cui nell'Eas vanno riportati i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, permettendo così la verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'esistenza dei requisiti necessari, così come riportato nella circolare 12/2009.

Chi deve presentarlo.

I soggetti obbligati sono gli:

- enti privati non commerciali di tipo associativo (articolo 148, comma 1, Tuir)
- enti privati associativi privilegiati (articolo 148, commi 3, 5, 6 e 7, del Tuir).

Sono, invece, esonerate le:

- associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che non svolgono attività commerciali
- associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge 398/1991
- organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri (o albi) regionali (o provinciali) di cui alla legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle "marginali" individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La circolare 45/2009 ha indicato quali sono gli enti associativi che hanno l'obbligo di compilazione parziale. Si tratta di enti già iscritti in albi o registri di competenza della Pubblica amministrazione, ai quali è richiesta la compilazione del primo riquadro e alcune specifiche parti del secondo, come, tra le altre, le associazioni religiose riconosciute dal ministero dell'Interno o quelle politiche, sindacali e di categoria.